

ALLEGATO "D" 802
all'atto n. 802
della raccolta

STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione si denomina "ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DELLA CITTA' DI NAPOLI".

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede è in Napoli alla Piazza Francese n.46.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere manifestazioni teatrali e culturali in particolare nell'ambito della città e della provincia di Napoli.

L'Associazione è un ente teatrale di produzione ad iniziativa pubblica ed in particolare si propone di:

- 1) sostenere e diffondere, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il teatro nazionale, europeo ed internazionale, d'arte e di tradizione con particolare attenzione alla tradizione teatrale napoletana;
- 2) valorizzare, sia attraverso la produzione che le ospitalità, il repertorio italiano contemporaneo e l'attività di ricerca e sperimentazione teatrale, anche in coordinamento con altre realtà produttive teatrali e istituzioni formative quali Università etc.;
- 3) prevedere la realizzazione di un centro studi e di archivi di teatro;
- 4) curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;
- 5) favorire la diffusione del teatro nell'ambito delle strutture scolastiche realizzando forme di collaborazione con le stesse;
- 6) realizzare e gestire una scuola di teatro e di perfezionamento professionale.

L'Associazione uniforma la propria attività complessiva, ed in particolare quella di produzione, coproduzione ed ospitalità, a quanto disposto dal D.M. n. 463 del 23.12.2024 e ss.mm.ii.

Per il raggiungimento dei suddetti fini l'Associazione potrà:

- avvalersi della collaborazione di associazioni o enti operanti nell'ambito della città e della provincia di Napoli nonché della Regione Campania ed aventi analoghe finalità;
- effettuare accordi con altri teatri italiani sia pubblici che privati, con strutture di proprietà degli enti territoriali che partecipano all'associazione quali soci fondatori, nonché con altri centri di produzione teatrale;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di conven-



zioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e/o utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o ne abbia comunque la disponibilità a qualunque titolo;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli delle associazioni medesime; essa potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire, ovvero concorrere, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà anche compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di investimento, che siano strettamente strumentali al conseguimento dello scopo dell'associazione medesima.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'associazione è stabilita al 31 dicembre 2050. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile.

TITOLO II

PATRIMONIO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO E SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi versati dai soci in sede di costituzione;

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili (in proprietà o ad altro titolo), o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori, dai soci sostenitori, dai soci ordinari o da altri, sia una tantum che a carattere continuativo;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate;

- da eventuali contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti Nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati



in forme non soggette a rischio.

Alle spese per il funzionamento dell'associazione si provvede mediante:

- A) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'associazione stessa;
- B) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- C) eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
- D) i contributi le quote associative versate dagli associati;
- E) le somme che siano versate a titolo di sponsorizzazione dai soci o da terzi;
- F) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- G) gli altri eventuali fondi attribuiti dall'Unione Europea, dalla Regione, dalla Città Metropolitana, dal Comune e da altre istituzioni territoriali pubbliche e private;
- H) gli apporti finanziari degli enti locali territoriali associati che complessivamente dovranno essere in misura almeno pari ai contributi e alle sovvenzioni annuali dello Stato per l'anno solare considerato.

Nella qualità di associato fondatore il Comune di Napoli conferisce in uso gratuito all'associazione, l'immobile noto come "Teatro Mercadante", e provvederà a tutte le spese e oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria.

Per le necessità derivanti dall'esecuzione dell'attività sociale il Comune di Napoli, utilizzando gli istituti legali e/o contrattuali che apparissero più opportuni, potrà mettere a disposizione dell'Associazione proprio personale. In tal caso l'individuazione delle mansioni e l'assegnazione dei compiti del personale così messo a disposizione saranno demandati alla Direzione del Teatro, cui vengono riservate tutte le direttive organizzative, mentre rimarrà a carico del Comune la sola retribuzione ordinaria.

Ad ogni spesa relativa alla gestione dell'attività dell'associazione provvederanno i soci fondatori attraverso l'erogazione di contributi annualmente determinati dall'assemblea dei soci, sulla scorta della proposta del Consiglio di Amministrazione e degli stanziamenti previsti dagli Enti associati e comunque in misura adeguata al contributo statale in conformità a quanto disposto dal decreto MiC n. 463 del 23.12.2024 ss. mm. ii.

La gestione dell'Associazione dovrà assicurare l'integrità economica del patrimonio.

TITOLO III

ASSOCIATI

ARTICOLO 6 - CATEGORIE DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

- associati fondatori;
- associati ordinari;



[Handwritten signature and vertical line]

- associati sostenitori.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

Sono associati fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo dell'associazione, nonché gli altri enti o soggetti pubblici che privati che, previa domanda, vengano qualificati tali con delibera adottata all'unanimità dall'assemblea.

Nella medesima deliberazione verrà determinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il contributo iniziale che dovrà essere corrisposto da tali soggetti per poter essere ammessi all'associazione quali soci fondatori.

ARTICOLO 8 - SOSTENITORI

Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità dell'associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 9 - ORDINARI

Sono associati ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità dell'associazione, partecipino alle iniziative dell'associazione mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, determinati dall'assemblea in misura del 50% (cinquanta per cento) rispetto a quelli che i soci sostenitori sono tenuti a corrispondere.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI SOSTENITORI E ORDINARI

I benefici riservati agli associati sostenitori, nonché quelli riservati agli associati ordinari saranno stabiliti in un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che sarà valido fino ad eventuale modifica.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE E RECESSO

Con la maggioranza del 2/3 (due terzi) l'assemblea decide l'esclusione dei soci fondatori, ordinari e sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori possono, in ogni momento, recedere dall'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 c.c.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, sostenitori e ordinari o dai loro rappresentanti o delegati.

Essa è presieduta dal Presidente dell'associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare ed approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione nei termini previsti dal successivo art. 20.

L'assemblea, inoltre, viene convocata ogniqualvolta lo decida il Consiglio di Amministrazione o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati.

L'assemblea dei soci viene convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purchè in Italia, dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione diretta agli aventi diritto, a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo PEC, almeno otto giorni solari prima della riunione; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni solari, purchè la comunicazione sia effettuata a mezzo pec; la comunicazione, oltre l'ordine del giorno, dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione.

I verbali delle riunioni dell'associazione sono redatti in apposito libro da persona designata dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche in modalità audio/video-conferenza.

L'assemblea:

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, all'interno del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, ad eccezione del Presidente;
- nomina, all'interno del Collegio dei Revisori, il Presidente su designazione del Ministero della Cultura;
- determina il contributo annuale dei soci nel rispetto di quanto indicato agli artt. 5 e 16;



- 
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - delibera sulle modifiche del presente statuto;
 - delibera l'ammissione dei soci ordinari, sostenitori e fondatori;
 - approva i bilanci consuntivi e preventivi;
 - delibera sull'eventuale destinazione degli utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché dei fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, salvo diverse maggioranze stabilite dal presente statuto, si richiamano gli artt. 20 e 21 del c.c.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto.

E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad una.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, composto da cinque membri compreso il Presidente, nominati fra esperti di amministrazione in particolare nel campo del Teatro, di cui:

- 2 (due) membri designati dalla Giunta Comunale di Napoli;
- 1 (uno) membro designato dalla Città Metropolitana di Napoli;
- 1 (uno) membro designato dalla Giunta della Regione Campania;
- 1 (uno) membro designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo.

Nell'ipotesi di ingresso di soci privati il numero dei Consiglieri potrà essere elevato a sette.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. In caso di sostituzione per qualsiasi causa durante il quinquennio, i nuovi membri vengono nominati dall'Assemblea rispettando quanto contenuto in questo articolo e durano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve tenere conto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo, come stabilito dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

I Consiglieri possono essere confermati per non più di una volta.

ARTICOLO 16 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina il Direttore Generale e il Direttore Artistico fissandone le rispettive retribuzioni;
- con motivata deliberazione adottata all'unanimità, in alternativa alle figure del Direttore Generale e del Direttore

Artistico, può nominare un Direttore Unico del Teatro, senza distinzione tra Direttore Generale e Direttore Artistico, in presenza di rilevanti e prestigiose figure professionali con comprovate e specifiche competenze in ambito manageriale e artistico;

- nomina, su proposta documentata del Direttore Generale e del Direttore Artistico o, in alternativa, del Direttore Unico del Teatro, un Direttore Artistico junior di età inferiore o pari a 35 anni, fissandone la relativa retribuzione, che coadiuverà il Direttore Artistico in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico;
- approva, su proposta del Direttore Generale/Direttore Unico, i regolamenti e gli organici del personale;
- approva, su proposta del Direttore Artistico/Direttore Unico, il cartellone annuale degli spettacoli verificandone la rispondenza agli indirizzi del programma ed alle disponibilità di bilancio;
- richiede agli associati, entro il 30 settembre di ogni anno, lo stanziamento del contributo necessario per l'anno successivo, sulla scorta delle previsioni predisposte dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- esercita il controllo su tutte le attività dell'associazione;
- delibera circa il conferimento di incarichi a collaboratori e consulenti predeterminandone il compenso;
- delibera, inoltre, su tutte quelle questioni non espressamente attribuite all'Assemblea dei Soci, al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Artistico o al Direttore Unico.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio deve essere convocato con lettera raccomandata o a mezzo PEC contenente l'ordine del giorno, indirizzata a ciascun membro, almeno otto giorni prima della riunione salvo motivati casi di urgenza, per i quali la convocazione può anche essere fatta a mezzo pec 24(ventiquattro) ore prima della seduta.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Consiglio anche al di fuori di esso.

La riunione potrà svolgersi anche in modalità audio/video-conferenza.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'assemblea ai sensi del precedente art. 14, ha la rappresentanza dell'associazione di



fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vicepresidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

E' facoltà del Consiglio nominare due Vice Presidenti con attribuzione, al primo eletto tra essi, della funzione di Vice Presidente vicario.

In caso di impedimento del Presidente ed in presenza di due Vice Presidenti nominati, le funzioni di Presidente sono espletate dal Vice Presidente vicario o, in caso di suo impedimento, dall'altro Vice Presidente nominato.

La nomina può essere attribuita solo a persone interne al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci.

Il Presidente sorveglia sul buon andamento amministrativo dell'associazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare temporaneamente ad uno o più Consiglieri alcune specifiche funzioni proprie non espressamente attribuite dal Codice Civile e dal presente Statuto allo stesso Consiglio.

ARTICOLO 18 - DIRETTORI

Il Direttore Generale, il Direttore Artistico o, in alternativa, il Direttore Unico del Teatro, e il Direttore Artistico junior non sono organi dell'Associazione ma sono funzionali ad essa.

La direzione del Teatro è affidata al Direttore Generale e al Direttore Artistico o, in alternativa, al Direttore Unico del Teatro, che assorbe le funzioni di entrambi i soggetti (di seguito anche Direttori).

I Direttori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone, estranee al Consiglio stesso, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e dell'organizzazione teatrale.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata dei contratti e le condizioni dei contratti stessi, tra un minimo di tre anni ed un massimo di cinque anni, salvo anticipata revoca da parte del Consiglio di Amministrazione.

I Direttori possono essere confermati per non più di una volta.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione organizzativa e amministrativa del Teatro; espleta le funzioni e gli obblighi di natura amministrativa e organizzativo-gestionale necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Artistico, predispone i progetti di budget economico e di bilancio consuntivo, valutandone la sostenibilità economico-finanziaria

in modo da garantire l'equilibrio economico-patrimoniale dell'Associazione.

Il Direttore Artistico è responsabile della programmazione artistica annuale e pluriennale del Teatro, cura la direzione artistica dell'Associazione, operando nei limiti di budget annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e comunque in osservanza degli equilibri di bilancio.

Il Direttore Artistico junior coadiuva il Direttore Artistico, in particolare nello sviluppo di quella parte di programmazione dedicata alla ricerca di nuovi artisti nazionali e internazionali e nuovi spettacoli da proporre al pubblico.

Il Direttore Generale, il Direttore Artistico o, in alternativa, il Direttore Unico del Teatro, e il Direttore Artistico junior possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Direttori assicurano il rispetto delle condizioni ai fini del riconoscimento del titolo di "Teatro Nazionale", così come fissati nell'art. 9 del DM 463/2024 e ss.mm.ii.

L'incarico di Direttore Generale, Direttore Artistico o, in alternativa, di Direttore Unico, e di Direttore Artistico junior di Teatro Nazionale, va svolto in esclusiva per il Teatro con il quale è instaurato il rapporto contrattuale. Tali figure devono garantire la presenza all'interno del Teatro, nel rispetto dell'importanza del ruolo di vertice loro affidato. Non possono pertanto svolgere per altri soggetti attività manageriali, di consulenza e/o prestazioni di qualsiasi natura, comprese, a titolo indicativo, prestazioni artistiche in qualità di registi, attori, scenografi, costumisti e analoghe, ad eccezione delle attività di formazione che comunque vanno preventivamente documentate al Consiglio di Amministrazione e dallo stesso autorizzate. Eventuali deroghe devono tener conto di quanto stabilito all'art. 11 e segg. del DM 463/2024 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della gestione dell'Ente.

Esso è nominato dall'Assemblea, dura in carica cinque anni, può essere confermato per non più di una volta e si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, di cui uno designato dal Ministero della Cultura con funzioni di Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- redigere le relazioni al bilancio di previsione annuale e al bilancio consuntivo;
- fornire ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico - amministrativi sulle attività sovvenzionate.



ARTICOLO 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, in conformità alle norme regolamentari emanate dal Ministero.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, devono essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione almeno due mesi prima dell'inizio del relativo esercizio (bilancio preventivo) ovvero entro i quattro mesi dalla chiusura del relativo esercizio (bilancio consuntivo).

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere rimessi agli enti locali territoriali interessati ed al Ministero della Cultura entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'associazione le eventuali residue attività saranno destinate al finanziamento di enti o manifestazioni o iniziative artistiche e culturali di carattere affine a quelle previste dall'art. 3 del presente statuto.



[illegible]